

TAX &
LEGAL

SMP

ACCOMPAGNIAMO IMPRESE CHE GUARDANO LONTANO.

**Informative e novità
per la clientela di Studio**

GIUGNO 2026 · A CURA DI SMP TAX & LEGAL



Milano Nord | Via Ramazzotti, 20 - 21047 Saronno (VA) - T. +39 02.25060267

Milano Centro | Via Durini, 25 - 20122 Milano - T. +39 02.25060267

Varese Centro | Via U. Merini, 45 - 21100 Varese - T. +39 0332.237780

info@smptax.it | www.smptax.it

INDICE

I temi trattati in questa edizione e la pagina di riferimento.

01	In scadenza il diritto annuale CCIAA 2026	3
02	Le modifiche al concordato preventivo biennale	6
03	Concordato preventivo biennale: modalità di adesione	8
04	Rateazione dei debiti contributivi Inps: nuovo regolamento	9
05	Tracciabilità delle spese per lavoratori dipendenti e autonomi	11

ARTICOLO 01 — CIRCOLARE GIUGNO 2026

IN SCADENZA IL DIRITTO ANNUALE CCIAA 2026

Il diritto camerale è un diritto dovuto annualmente alla CCIAA da parte di tutte le imprese iscritte o annotate al Registro Imprese e anche dai soggetti iscritti solo al REA (Repertorio economico amministrativo). Il diritto è dovuto alle sedi delle CCIAA ove la società ha la sede legale ovvero le unità locali, sedi secondarie o uffici di rappresentanza. Gli importi dovuti sono definiti annualmente dal Mimit.

Soggetti obbligati

Sono obbligati al pagamento del diritto annuale:

- imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria e speciale;
- società semplici agricole;
- società semplici non agricole;
- società di persone;
- società di capitali;
- società cooperative e consorzi;
- enti economici pubblici e privati;
- aziende speciali e consorzi previsti dalla L. 267/2000;
- Geie - Gruppo europeo di interesse economico;
- società tra avvocati previste dal D.Lgs. 96/2001;
- società tra professionisti (STP);
- imprese estere con unità locali in Italia;
- società consortili a responsabilità limitata per azioni.

Le *start up* innovative (e gli incubatori certificati) che possiedono i requisiti previsti dal D.L. 179/2012 e che hanno ottenuto l'iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro Imprese hanno diritto all'esenzione del pagamento del diritto annuale non oltre il quinto anno successivo all'iscrizione. Le piccole e medie imprese innovative (PMI innovative) sono, invece, tenute al versamento del diritto annuale.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento del diritto annuale:

- le imprese nei confronti delle quali è stato adottato un provvedimento di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa nell'anno 2025 (salvo l'esercizio provvisorio dell'attività);
- le imprese individuali che hanno cessato l'attività nell'anno 2025 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio 2026;
- le società ed altri enti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione nell'anno 2025 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro Imprese entro il 30 gennaio 2026;
- le cooperative nei confronti delle quali l'Autorità governativa ha adottato un provvedimento di scioglimento (come prevede l'articolo 2545-*septiesdecies*, cod. civ.) nell'anno 2025.

Il calcolo del diritto annuale

Con Decreto datato 17 marzo 2026, entrato in vigore il 28 aprile 2026, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy ha attuato l'incremento del 20% del diritto annuale per il triennio 2026-2028 destinato al finanziamento di progetti strategici.

Le imprese che abbiano già provveduto, entro il 28 aprile 2026, al versamento del diritto annuale 2026 senza la maggiorazione del 20%, potranno effettuare il conguaglio entro il 30 novembre 2026 senza sanzione e interessi.

Il diritto annuale CCIAA va versato entro il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

In virtù della proroga concessa dal D.L. 89/2026 in vigore dal 23 maggio 2026, per i soggetti ISA il pagamento viene differito al **20 luglio 2026** senza alcuna maggiorazione ed entro il **20 agosto** maggiorando le somme da versare dello 0,80% di interesse corrispettivo.

Per i soggetti non rientranti nella citata proroga, la scadenza resta fissata ordinariamente al **30 giugno 2026**, termine differibile al 30 luglio con maggiorazione.

Le imprese individuali e i soggetti iscritti al REA pagano un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.

Per i soggetti individuati nella seguente tabella, gli importi del diritto annuale sono fissi (da arrotondare all'unità di euro nella compilazione del modello F24 per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5 o per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5):

Tipologia d'impresa/società	Costi sede	Costi U.I.
Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese (comprese le società semplici non agricole e le società tra avvocati)	120 euro	24 euro
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	53 euro	11 euro
Società semplici agricole	60 euro	12 euro
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero	—	66 euro
Soggetti iscritti al REA (associazioni, fondazioni, comitati, etc.)	18 euro	—

Tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese, anche se annotate nella sezione speciale, versano un importo del diritto annuale commisurato al fatturato complessivo realizzato nell'anno precedente.

Fatturato — da euro	Fatturato — a euro	Aliquote
0	100.000 euro	200 euro (misura fissa)
oltre 100.000	250.000 euro	0,015%
oltre 250.000	500.000 euro	0,013%
oltre 500.000	1.000.000 di euro	0,010%
oltre 1.000.000	10.000.000 di euro	0,009%
oltre 10.000.000	35.000.000 di euro	0,005%
oltre 35.000.000	50.000.000 di euro	0,003%
oltre 50.000.000	—	0,001% (fino ad un <i>max.</i> di 40.000 euro)

Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote, per tutti i successivi scaglioni, fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa nel 2025. Una volta effettuato il conteggio, l'importo "finale" del diritto da versare dovrà poi essere ridotto del 50%.

Unità locali

Le imprese che esercitano l'attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ogni unità e alla CCIAA nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 200 euro per ciascuna unità locale (l'arrotondamento all'unità di euro deve essere applicato una sola volta al termine del calcolo dopo aver sommato quanto dovuto per la sede e le unità locali, in tutti i calcoli intermedi sia per la sede che per le unità locali vanno invece mantenuti cinque decimali). Se sono dovuti diritti a diverse CCIAA, va compilato sul modello F24 un rigo per ognuna di esse indicando distintamente gli importi dovuti a ciascuna CCIAA, la relativa sigla Provincia, l'anno di riferimento 2026 e il codice tributo 3850. Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della CCIAA nel cui territorio competente sono ubicate, un diritto annuale pari a 66 euro.

Conseguenze del mancato pagamento

Il pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell'anno successivo (articolo 24, comma 35, L. 449/1997), per il rilascio delle certificazioni da parte dell'ufficio del Registro Imprese. Il sistema informatico nazionale delle CCIAA, quindi, non permette l'emissione di certificati relativi a imprese non in regola con il pagamento.

ARTICOLO 02 — CIRCOLARE GIUGNO 2026

LE MODIFICHE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Con la conversione del D.L. 38/2026, avvenuta ad opera della L. 88 del 22 maggio 2026, sono state apportate alcune modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale contenuto nel D.Lgs. 13/2024.

Rispetto alle prime ipotesi dove erano state paventate molte correzioni, nella versione definitiva sono state introdotte solo 3 modifiche che di seguito si andranno brevemente a commentare; dette modifiche sono contenute negli articoli 7 e 7-bis del D.L. 38/2026 appunto modificati/introdotti in sede di conversione.

I limiti massimi di incremento alla proposta

Con l'adesione al concordato preventivo il contribuente accetta di pagare imposte, per il biennio concordato, sulla base di un reddito predeterminato (lo stesso accade anche per l'IRAP, concordando il valore della produzione); tale reddito predeterminato è solitamente un importo superiore rispetto a quello dichiarato nell'anno di riferimento (per il biennio 2026-2027 l'anno di riferimento è il 2025).

Per evitare che a soggetti che già dichiarano redditi molto elevati possano essere richiesti forti incrementi del reddito concordato, lo scorso anno venne posto un tetto alla proposta per i soggetti che presentavano risultati ISA particolarmente elevati. In particolare, venne previsto che la proposta non può eccedere il reddito dichiarato rettificato, secondo le seguenti misure (facendo riferimento ai risultati ISA dell'anno di riferimento):

- 10% con punteggio ISA pari a 10;
- 15% con punteggio ISA compreso tra 9 e 10;
- 25% con punteggio ISA superiore a 8, ma inferiore a 9.

Se la proposta formulata considerando queste limitazioni è inferiore ai valori di riferimento settoriali previsti dalla metodologia di calcolo del CPB, le limitazioni stesse non trovano applicazione.

Questa norma viene integrata con l'introduzione di ulteriori limitazioni ai valori proposti anche in favore di soggetti con minore punteggio ISA. In particolare, gli incrementi sono limitati al:

- 30% con punteggio ISA pari o superiore a 6, ma inferiore a 8;
- 35% con punteggio ISA pari o superiore a 1, ma inferiore a 6.

A partire da quest'anno, pertanto, potrebbe risultare maggiormente conveniente aderire al concordato anche per soggetti che presentano situazioni meno spumeggianti.

Iperammortamento e concordato

Il reddito concordato deve essere conguagliato di alcune componenti specifiche previste dalla norma di riferimento. Come precisato dall'Agenzia delle Entrate si tratta di una elencazione tassativa.

In particolare, per i professionisti tali componenti sono le seguenti:

- plusvalenze e minusvalenze;
- redditi o quote di redditi derivanti da partecipazioni in società di persone o associazioni professionali;
- corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale;
- maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'articolo 4, D.Lgs. 216/2023.

Analogamente, tale conguaglio riguarda anche le imprese, facendo riferimento a questa elencazione, altrettanto tassativa:

- plusvalenze realizzate;

- sopravvenienze attive;
- minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti;
- utili o perdite da partecipazione in società, associazioni, enti o GEIE;
- maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'articolo 4, D.Lgs. 216/2023;
- maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria spettanti di cui all'articolo 1, commi 427-436, L. 199/25.

Tale ultima componente (appunto l'iperammortamento) è stata recentemente introdotta dal D.L. 38/26 e riguarderà i periodi d'imposta dal 2026 in avanti.

Termine per l'opzione

È stato prorogato il termine di adesione al concordato per il biennio 2026-2027, facendolo coincidere con il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2025: rispetto al termine ordinario per l'opzione, fissato al 30 settembre, per quest'anno l'opzione è possibile fino al **31 ottobre 2026**. Per i soggetti con periodo d'imposta non solare, l'opzione può essere esercitata entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Termine per la disponibilità del software

Un'ulteriore modifica riguarda la proroga del termine per il rilascio del software necessario all'elaborazione degli ISA e del concordato, sanando il ritardo con il quale detto software è stato rilasciato. Viene, infatti, confermato il differimento dal 15 aprile al 15 maggio del termine per il rilascio del software applicativo per il 2026.

ARTICOLO 03 — CIRCOLARE GIUGNO 2026

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: MODALITÀ DI ADESIONE

Il periodo dichiarativo è anche occasione per valutare il concordato preventivo per il biennio 2026-2027, visto che l'opzione deve essere esercitata necessariamente entro il termine del 31 ottobre 2026 (termine recentemente prorogato ad opera del D.L. 38/2026, rispetto al termine ordinario del 30 settembre).

Prima di ricordare le modalità di adesione è bene rammentare i principali vantaggi che vengono ottenuti dai soggetti che effettuano l'adesione.

I vantaggi del concordato preventivo

L'adesione al concordato preventivo biennale offre ai contribuenti diversi vantaggi, che di seguito si riepilogano.

- In luogo del reddito effettivo (che comunque deve essere puntualmente dichiarato) le imposte dovute vengono calcolate facendo riferimento al reddito concordato (ovvero il valore della produzione concordato per quanto riguarda l'IRAP). Tale reddito deve comunque essere congruato in presenza di determinate componenti straordinarie (plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, perdite su crediti, ecc.).
- Il reddito incrementale (ossia il maggior reddito concordato rispetto all'anno base, quindi per il concordato 2026-2027 si tratta del 2025) viene tassato in maniera sostitutiva con aliquota variabile (dal 10% al 15%) in base al risultato ISA ottenuto nell'anno base (la sostitutiva è applicabile ad un importo incrementale massimo di € 85.000; l'eventuale eccedenza è soggetta all'aliquota del 43%, per i soggetti IRPEF, ovvero all'aliquota del 24%, per i soggetti IRES, o del 20%, in caso di applicazione dell'agevolazione IRES premiale).
- Il contribuente ottiene tutti i benefici premiali ISA (tanto in relazione all'utilizzo dei crediti fiscali, quanto in relazione alla protezione da accertamenti) indipendentemente dal risultato ottenuto dall'elaborazione degli ISA nel corso degli anni concordati.
- Sono esclusi gli accertamenti analitici, analitico-induttivi o presuntivi e induttivi puri ai fini delle imposte dirette in relazione al reddito concordato, salvo che non si verifichino cause di decadenza. Non sono previste specifiche protezioni in relazione alle verifiche IVA, posto che il concordato non produce effetti per l'imposta sul valore aggiunto.

L'opzione

L'adesione al concordato preventivo per il biennio 2026-2027 può essere effettuata, entro il **31 ottobre 2026**, con le seguenti modalità:

- invio congiunto al modello ISA (relativo al periodo d'imposta 2025), in allegato alla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI 2026);
- invio autonomo, unitamente con il frontespizio del modello REDDITI 2026, con compilazione della casella "Comunicazione CPB" con il codice 1 ("Adesione").

Anche la revoca del concordato deve avvenire con le medesime modalità (mentre lo scorso anno era possibile la revoca solo con invio autonomo, da quest'anno è possibile la revoca anche con l'invio congiunto).

Da notare che la revoca è possibile solo entro il termine previsto per l'opzione; questo significa che dopo il 31 ottobre 2026 non sarà più possibile revocare il concordato per il biennio 2026-2027, quindi il concordato verrà meno solo nel caso si verifichino ipotesi di cessazione o decadenza (con le correlate conseguenze).

ARTICOLO 04 — CIRCOLARE GIUGNO 2026

RATEAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI INPS: NUOVO REGOLAMENTO

Con la Circolare n. 60/2026, l'Inps ha illustrato il nuovo **Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge**, adottato con delibera del CdA n. 20/2026 in attuazione dell'articolo 23, L. 203/2024 e del Decreto interministeriale 24 ottobre 2025. Il nuovo testo **abroga e sostituisce** la disciplina previgente (determinazione presidenziale n. 229/2012 e successive). Le novità più rilevanti riguardano l'innalzamento ordinario a **60 rate mensili**, l'introduzione della **seconda dilazione**, una specifica disciplina per i casi di **crisi e insolvenza** e nuove regole stringenti sulla **regolarità contributiva corrente**.

Soglie e numero massimo di rate

Importo del debito contributivo	Rate massime	Organo decisionale
Fino a € 500.000	36 rate mensili	Direttore provinciale / di Filiale
Oltre € 500.000	60 rate mensili	Direttore regionale / di Coordinamento metropolitano

Il limite di 36 o 60 rate costituisce il *teito massimo*: la Struttura territoriale, in sede istruttoria, determina il numero effettivo tenendo conto della tipologia di contribuente, dell'entità dell'esposizione e della situazione contributiva pregressa.

Debiti rateizzabili

Sono dilazionabili tutti i debiti per contributi e sanzioni civili **non ancora affidati all'Agente della riscossione** (cioè per i quali non è stato formato l'avviso di addebito ex articolo 30, D.L. 78/2010), nonché quelli in carico agli uffici legali dell'Istituto. Il contribuente deve presentare **un'unica domanda**, riferita all'intera esposizione debitoria verso tutte le Gestioni INPS (con esclusione dei datori di lavoro domestico e del Fondo clero, gestibili in via autonoma). La domanda si fonda sulle evidenze elaborate dalla procedura **Ve.R.A.** (Verifica Regolarità Aziendale).

Seconda dilazione

È espressamente ammessa la possibilità di accedere a un **secondo piano di dilazione** in costanza di un piano già in corso, per regolarizzare partite emerse successivamente o la contribuzione corrente maturata dopo la prima domanda, nei medesimi limiti di importo e di rate. La concessione è preclusa se nei **6 mesi precedenti** sono stati adottati provvedimenti di revoca su una qualsiasi Gestione del contribuente. La presenza di **due dilazioni attive** impedisce l'accesso a un'ulteriore istanza, salvo estinzione anticipata di una delle due.

Dilazione e procedure di regolazione della crisi

L'accesso a una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza (CCII) determina la **decadenza dalle dilazioni in corso**; i crediti residui confluiscono nella procedura. Tuttavia, in caso di **accordo di ristrutturazione** (articoli 57, 60, 61 e 63, CCII), **piano di ristrutturazione soggetto a omologazione** (articolo 64-bis) o **concordato preventivo in continuità** (articolo 84) con trattamento dei crediti contributivi ex articolo 88, è possibile ottenere la dilazione per i **debiti maturati successivamente all'omologazione**, fermo il regolare adempimento del piano omologato.

Presentazione della domanda e tempi

- **Domanda** esclusivamente telematica tramite **Cassetto Previdenziale del Contribuente** (anche per il tramite di intermediario abilitato).
- Istruttoria fino a **10 giorni di calendario**; ulteriori **10 giorni** per il pagamento della prima rata. Termine complessivo del procedimento: **20 giorni**.
- Il pagamento della **prima rata** entro il termine indicato vale come **accettazione** del piano di ammortamento; il mancato o parziale pagamento comporta l'annullamento del provvedimento e i debiti **non possono essere riproposti** in una nuova istanza.
- **Non è ammesso** il pagamento delle rate mediante compensazione ex articolo 17, D.Lgs. 241/1997 (oggi articolo 3, D.Lgs. 33/2025).

Mantenimento del beneficio e cause di revoca

Per conservare la dilazione il contribuente deve garantire **contemporaneamente**:

- puntuale pagamento delle rate alle scadenze del piano di ammortamento;
- **regolare versamento della contribuzione corrente** a tutte le Gestioni INPS, alle ordinarie scadenze di legge.

La revoca è disposta in caso di mancato o parziale pagamento di **tre rate mensili successive alla prima**, anche non consecutive, ovvero, in presenza di un numero inferiore di rate omesse, decorsi **30 giorni dalla scadenza dell'ultima rata**. L'omissione della contribuzione corrente, se non sanata con la seconda dilazione, comporta anch'essa la revoca, **anche se le rate sono regolarmente versate**. In caso di revoca, i crediti residui e la contribuzione corrente omessa sono affidati all'Agente della riscossione tramite avviso di addebito.

AZIONE RICHIESTA — DILAZIONI GIÀ IN CORSO

Le imprese con **dilazioni presentate dal 12 gennaio 2025 e ancora in corso** alla data di pubblicazione della circolare (21 maggio 2026) possono chiedere la **rideterminazione del numero di rate** secondo la nuova disciplina più favorevole. L'istanza va trasmessa **entro 30 giorni** dalla pubblicazione (termine: **20 giugno 2026**) tramite Cassetto Previdenziale → Comunicazione Bidirezionale → oggetto «Recupero del Credito» / «Dilazioni Amministrative», indicando data della domanda originaria, nuovo numero di rate e Gestioni coinvolte. Presupposto: regolare pagamento della dilazione in corso e della contribuzione corrente.

Decorrenza ed entrata in vigore

Il nuovo Regolamento si applica a tutte le domande di dilazione presentate **dal 21 maggio 2026** (data di pubblicazione della circolare). Per le domande presentate dal 12 gennaio 2025 e ancora in corso, si applica la disciplina di maggior favore con possibilità di rideterminazione del numero di rate, come sopra indicato.

ARTICOLO 05 — CIRCOLARE GIUGNO 2026

TRACCIABILITÀ DELLE SPESE PER LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI

La **L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025)** ha introdotto numerose novità in materia di lavoro e previdenza, con specifiche misure rivolte sia alle imprese sia ai lavoratori; in particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2025, vigono specifiche limitazioni alla deducibilità di alcune spese relative ai rimborsi a dipendenti e lavoratori autonomi, con l'introduzione di un generalizzato *obbligo di pagamento tracciato*. Il quadro è stato successivamente modificato dal **D.L. 17 giugno 2025, n. 84 (Decreto Fiscale)**, entrato in vigore il 18 giugno 2025 e convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2025, n. 108, che ha *circoscritto l'obbligo di tracciabilità alle sole spese sostenute nel territorio dello Stato*. A chiusura del percorso interpretativo è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la **circolare 22 dicembre 2025, n. 15/E**, che ha fornito un quadro organico di chiarimenti operativi.

Dal 1° gennaio 2025 le spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea **sostenute nel territorio dello Stato** hanno l'obbligo di pagamento tracciato se relative a trasferte di dipendenti e lavoratori autonomi. Diversamente, scatta l'indeducibilità del costo in capo all'azienda datrice di lavoro (anche ai fini Irap) e la tassazione per il lavoratore, poiché il rimborso delle spese viene considerato "*retribuzione*". Per le **trasferte all'estero**, per effetto del D.L. 84/2025, **non opera l'obbligo di tracciabilità**: le relative spese possono essere pagate anche in contanti. I medesimi limiti operano anche con riferimento alle **spese di rappresentanza**, per le quali tuttavia – come chiarito dalla circolare 15/E/2025 – la tracciabilità resta obbligatoria **anche se sostenute all'estero**.

Lavoratori subordinati

Le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto su autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC), **sostenute nel territorio dello Stato** e rimborsate dal datore di lavoro, potranno essere escluse dal reddito imponibile solo se i pagamenti verranno effettuati tramite strumenti tracciabili quali:

- bonifico bancario o postale;
- carte di credito;
- bancomat;
- prepagate;
- assegni bancari o circolari;
- app di pagamento collegate a conti correnti o IMEL, sistemi PagoPA e MAV;
- telepass o similari.

Sono escluse dall'obbligo di tracciabilità le spese di trasporto documentate da **servizi pubblici di linea** (treni, autobus, tram, metropolitane, navi, aerei): il biglietto, anche acquistato in contanti, è sufficiente per l'esclusione del rimborso dal reddito imponibile (circolare AdE 15/E/2025).

Per far fronte al nuovo obbligo il lavoratore potrà utilizzare la propria carta di credito e, in tal caso, alla distinta del rimborso dovranno essere allegati i documenti fiscali che attestino la spesa, come le fatture, oltre alla ricevuta di pagamento. La circolare 15/E/2025 ha chiarito che la prova del pagamento tracciato può essere fornita anche tramite ricevuta della carta di debito/credito, copia dei pagamenti con PagoPA, estratto conto (con eventuale oscuramento dei dati non pertinenti) o copia della transazione elettronica.

Se il pagamento dovesse avvenire per il mezzo di carte aziendali che il datore di lavoro ha consegnato al lavoratore non ci saranno problemi di sorta, in quanto la stessa carta sarà collegata al conto corrente della società e i documenti di spesa saranno intestati direttamente a quest'ultima.

Con la circolare 15/E/2025 l'Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che:

- per le **trasferte effettuate nell'ambito del territorio comunale**, i rimborsi delle spese di viaggio e trasporto (diverse da taxi/NCC) non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente a condizione che le spese siano *comprovate e documentate*, anche con modalità diverse dal documento proveniente dal vettore (es. documentazione interna aziendale che attesti l'effettività della missione); la disposizione si applica a tutti i rimborsi erogati dal 1° gennaio 2025;
- l'**imposta di soggiorno** è considerata strettamente connessa alle spese di alloggio e rientra nell'obbligo di tracciabilità;
- i **pedaggi autostradali e i parcheggi** non concorrono alla formazione del reddito se documentati e connessi alla trasferta, sia all'interno sia all'esterno del comune della sede di lavoro;
- le **altre spese non documentabili** sostenute fuori dal territorio comunale restano escluse dall'obbligo di tracciabilità entro il limite giornaliero di € 15,49 (elevato a € 25,82 per le trasferte all'estero).

Obbligo di tracciabilità — fattispecie	Sì/No
Trasferte in ambito comunale (taxi/NCC, vitto, alloggio)	Sì
Trasferte fuori comune in Italia	Sì
Trasferte all'estero (dipendenti e lavoratori autonomi)	No
Spese di rappresentanza (anche estere)	Sì
Trasporto pubblico di linea (treno, bus, aereo, nave)	No

Lavoratori autonomi

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto nell'articolo 54, TUIR, il nuovo comma 6-ter, secondo cui:

“le spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande nonché di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.

Ne deriva che le spese sostenute dal professionista sono deducibili unicamente se effettuate con metodi di pagamento tracciabili. Si tratta del medesimo trattamento riservato ai dipendenti e, in mancanza di tracciabilità, gli importi verranno tassati con impossibilità di dedurre i costi sostenuti.

Il **D.L. 84/2025** ha tuttavia ristretto il perimetro applicativo dell'obbligo: la tracciabilità, ai fini della deducibilità delle spese e della non imponibilità dei rimborsi analitici corrisposti ai lavoratori autonomi, si applica **esclusivamente alle spese sostenute nel territorio dello Stato**. Le spese sostenute all'estero possono dunque essere pagate anche in contanti.

Per i lavoratori autonomi e le imprese, la limitazione della tracciabilità alle sole spese in Italia (articolo 54, comma 6-ter, e articolo 95, comma 3-bis, TUIR) si applica alle spese **sostenute a partire dal 18 giugno 2025**, data di entrata in vigore del D.L. 84/2025. Per i rimborsi ai dipendenti (articolo 51, comma 5, TUIR) la limitazione opera invece **con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2025**.

Conclusioni

Sul tema sono intervenute sia l'Associazione italiana dottori commercialisti, sia – in via ufficiale – l'Agenzia delle Entrate con la **circolare 22 dicembre 2025, n. 15/E**, che ha fornito un quadro organico di chiarimenti operativi. In particolare, i principali punti possono essere così riassunti:

- sono escluse dall'ambito di applicazione delle nuove disposizioni le spese relative alla sosta o parcheggio, a cui continua ad applicarsi il trattamento previsto nella risposta a istanza di consulenza giuridica n. 5/E/2019; la circolare 15/E/2025 ha confermato che pedaggi autostradali e parcheggi non concorrono alla formazione del reddito se documentati e connessi alla trasferta;
- l'estensione dell'onere di tracciabilità anche ai costi addebitati dai professionisti comporta che dal periodo d'imposta 2025 le spese sostenute dal professionista per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente, da un lato non concorrono più alla formazione dei compensi professionali e dall'altro non sono più deducibili a prescindere dal mezzo di pagamento utilizzato;
- ai fini dell'assolvimento dell'adempimento da parte dei collaboratori esterni, il cui venir meno non comporta per questi ultimi alcun effetto negativo, è consigliabile prevedere, nei futuri rapporti contrattuali con i collaboratori esterni, un impegno a dare evidenza dei mezzi di pagamento utilizzati per le spese confluente nelle richieste di rimborso analitico;
- il **D.L. 84/2025** ha limitato l'obbligo di tracciabilità alle sole spese sostenute in Italia, mentre per le *trasferte estere* – sia in capo al dipendente sia in capo all'impresa o al lavoratore autonomo – la tracciabilità non è più richiesta;
- fa eccezione il regime delle **spese di rappresentanza**, per le quali la tracciabilità resta obbligatoria, ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa, **anche se sostenute all'estero**;
- la **prova del pagamento tracciato** può essere fornita anche mediante ricevuta della carta di debito/credito, copia dei pagamenti con PagoPA, estratto conto (con oscuramento dei dati non pertinenti) o copia della transazione elettronica.

Per riassumere si propone una tabella di sintesi:

Spese con obbligo di tracciabilità (Italia)	Spese senza obbligo di tracciabilità	Indennità forfettaria: nessun rimborso spese di vitto e alloggio
Albergo e ristorante (Italia)	Biglietto di trasporto pubblico di linea (treno, bus, aereo, nave) — anche se pagato in contanti	Esenti: fino a 46,48 euro al giorno territorio nazionale; fino a 77,47 euro al giorno per l'estero.
Taxi (Italia)	Posteggio autoveicolo	
Noleggio con conducente (NCC) — Italia	Noleggio senza conducente	
Servizi di mobilità su piattaforme digitali (es. Uber) — Italia	Pedaggi autostradali (se documentati)	
Imposta di soggiorno (Italia)	Spese sostenute all'estero (dipendenti e autonomi)	
Spese di rappresentanza (anche estere)	Altre spese non documentabili entro 15,49 €/giorno (25,82 € estero)	

Rimborso forfettario vitto e alloggio	Rimborso forfettario vitto o alloggio	Rimborso a piè di lista di vitto, alloggio, viaggio e trasporto	Altre spese, anche non documentabili
Esente: fino a 30,99 euro al giorno territorio nazionale (riduzione di 1/3); fino a 51,65 euro al giorno per l'estero (riduzione di 1/3)	Esente: fino a 15,49 euro al giorno territorio nazionale (riduzione di 2/3); fino a 25,82 euro al giorno per l'estero (riduzione di 2/3)	Totalmente esente e totalmente deducibile per il datore di lavoro. Dal 1° gennaio 2025: per le spese sostenute in Italia, solo se pagamento tracciabile (D.L. 84/2025). Per le spese estere: nessun obbligo di tracciabilità.	Esenti: fino a 15,49 euro al giorno territorio nazionale; fino a 25,82 euro per trasferte all'estero.

Si propone, infine, una tabella riepilogativa delle **decorrenze** introdotte dal D.L. 84/2025, come chiarite dalla circolare 15/E/2025:

Fattispecie	Decorrenza della limitazione (tracciabilità solo per spese in Italia)	Riferimento normativo
Non imponibilità rimborsi a dipendenti (articolo 51, comma 5, TUIR)	Dal 1° gennaio 2025 (effetto retroattivo)	D.L. 84/2025 — circ. 15/E/2025
Deducibilità per l'impresa (articolo 95, comma 3-bis, TUIR)	Dal 18 giugno 2025	D.L. 84/2025 — circ. 15/E/2025
Rimborsi analitici a lavoratori autonomi (articolo 54, comma 6-ter, TUIR)	Dal 18 giugno 2025	D.L. 84/2025 — circ. 15/E/2025
Spese di rappresentanza	Tracciabilità obbligatoria anche se sostenute all'estero (eccezione)	Circ. 15/E/2025
Trasferte in ambito comunale (spese diverse da taxi/NCC)	Non più richiesto il documento del vettore: bastano spese comprovate e documentate	D.Lgs. 192/2024 — circ. 15/E/2025
Trasporto pubblico di linea (treni, bus, aerei, ecc.)	Nessun obbligo di tracciabilità	Circ. 15/E/2025

Per i contenuti della newsletter comuniciamo di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n. 633 e succ. mod. Le informazioni contenute nella newsletter non sono da considerarsi un esame esaustivo degli argomenti trattati, né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura professionale e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie. Gli autori pertanto declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze. Non si risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Il Team di SMP Tax & Legal